



*Schema di*  
**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**  
*tra*

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGLI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO *e*  
PUBBLICO E DELLA DIFESA  
CIVILE- DIREZIONE  
REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**REGIONE CAMPANIA**

*per*

**LA RECIPROCA COLLABORAZIONE  
NELLE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE**



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di maggio, presso la Sede della Regione Campania sita in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81

TRA

La Regione Campania di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Onorevole Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Napoli, Via Santa Lucia

E

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Campania, rappresentato dal Sottosegretario di Stato

VISTO il D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, che agli articoli 3, 10 e 13 individua, rispettivamente, i Presidenti delle Regioni quali autorità territoriali di protezione civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

VISTO, in particolare, l'art. 11 del D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, che, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, attribuisce alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, nonché delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 che, all'articolo 7, prevede, per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003 n. 229”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 29 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 24, comma 9, che stabilisce: “Ferme restando le competenze delle Regioni, delle Province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni”;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 9 che, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di accordi di programma, il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei (nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003 n. 229”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 29 maggio 2017 e, in particolare, esaminati gli articoli 14 e 24 bis, i quali prevedono che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordini e sviluppi l’attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali e la comunità scientifica;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 609, il quale prevede che il Corpo nazionale effettui i servizi di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra lo stesso e le Regioni;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2005 n. 45, convertito con modificazione nella legge 31 maggio 2005 n. 89, il quale all'articolo 7 bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 609;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 2002 n. 314 "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F." che, all'articolo 2, istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;

VISTO il D.P.R. 21 marzo 2005 n. 85 di modifica al D.P.R. n. 314 del 23 dicembre 2002, che all'art. 3, comma 2 ha istituito la Direzione Regionale VV.F. per la Campania;

VISTA la legge regionale 22 maggio 2017 n. 12 recante "Sistema regionale di protezione civile", con la quale è stabilito che la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, attuate, in Campania, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile che assicurano, in caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi allo scopo della Struttura regionale di protezione civile, prevedendo altresì che, per specifici obiettivi di protezione civile, possano stipularsi convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche;

VISTO il complesso dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania in materia di protezione civile, che ha riorganizzato e strutturato il sistema regionale di protezione civile, attribuendo alla Struttura regionale le competenze relative alla programmazione, attuazione e gestione tecnica e amministrativa delle attività di protezione civile, fra cui quelle di previsione e prevenzione dei rischi naturali; gestione e coordinamento degli interventi di protezione civile effettuati dalle strutture regionali; gestione e organizzazione del volontariato di protezione civile; informazione alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile; formazione e addestramento, avvalendosi della Scuola Regionale di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005 n. 299, con il quale, fra l'altro, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e dell'articolo 3-bis della legge 12 luglio 2012 n. 100, il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, ai fini di protezione civile e sono stati, altresì, definiti i ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio per il territorio regionale;



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



VISTO il processo di riforma dell'ordinamento regionale della Campania, definito dal Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni e dai conseguenti provvedimenti della Giunta Regionale, con i quali le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile che, fra l'altro, assicura anche le attività presupposte e connesse alla gestione delle emergenze conseguenti a incendi di interfaccia e alle azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

CONSIDERATO che la Regione Campania ed il Corpo Nazionale dei VV.F., in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi presenti nella Regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio regionale e ciò, in particolare, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico urgente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2013 n. 20 recante "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi dei rifiuti";

VISTA la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e s.m.i., in particolare l'art. 12 comma 4quater che stabilisce che la Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 548 del 10/10/2016 recante "Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania - 2017/2018" nonché la successiva delibera n. 80 del 14/02/2017 recante "Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territorio maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e incendio di rifiuti";

VISTO il protocollo di intesa "Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti" stipulato in data 19 novembre 2018;

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività tecniche e operative di prevenzione e le competenze specifiche del Corpo in relazione all'attuazione di interventi di soccorso tecnico urgente e all'estinzione degli incendi;

CONSIDERATO che le strutture statali e locali di Protezione Civile, ivi comprese quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e, pertanto, ritenuto necessario assicurare sul territorio regionale la diffusione capillare del sistema di protezione civile e soccorso tecnico urgente, anche attraverso azioni e operazioni tese alla formazione di distaccamenti costituiti da personale volontario del Corpo nazionale dei



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



vigili del fuoco, dei Nuclei Comunali, delle Associazioni di volontariato di protezione civile e/o dal personale delle strutture tecniche regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti della Regione Campania;

#### PREMESSO CHE

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Regione Campania ed Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale per la Campania (d'ora in poi "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari tra le "Parti" volte a definire possibili ipotesi di cooperazione;
- ai fini del perseguimento degli obiettivi di seguito delineati, le "Parti" reputano necessario provvedere alla stipula del presente accordo di programma quadro (d'ora in poi "Accordo"), per l'ulteriore implementazione delle sinergie programmatiche e operative instaurate fra la Regione Campania e la Direzione Regionale VVF Campania, a seguito del precedente accordo sottoscritto in data 18 giugno 2014, con validità triennale;
- l'Accordo sarà seguito da specifiche Convenzioni attuative in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Convenzioni");

VISTA la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema del presente accordo, conferendo mandato al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della relativa sottoscrizione;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

##### Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono patto nonché parte integrante e sostanziale dello stesso.

##### Art. 2

##### Finalità

Le Parti confermano la volontà di rafforzare la collaborazione in aree di interesse reciproco, in particolare con riguardo ai campi della:

- a) **protezione civile**, lotta attiva e prevenzione degli incendi di vegetazione; sistema delle telecomunicazioni, per favorire la digitalizzazione dei segnali; mappatura del territorio nelle sue varie espressioni in relazione alle diverse tipologie di rischio che lo stesso presenta; tutela della sicurezza delle persone da incidenti rilevanti di cui al D. Lgs.vo 105/2015; promozione e diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e negli istituti



- formativi; formazione e addestramento dei volontari; interventi di potenziamento/efficientamento delle sedi, dei mezzi e delle attrezzature dei VV.F. presenti nel territorio regionale e dei presidi di protezione civile che insistono sullo stesso;
- b) **tutela ambiente ed ecosistema**, monitoraggio sui territori colpiti da fenomeni di sversamento illecito e di incendio dei rifiuti, con particolare riferimento al fenomeno nella cosiddetta "Terra dei fuochi"; promozione e sviluppo delle azioni di prevenzione degli incidenti nonché di pianificazione del territorio e del sistema di gestione della sicurezza degli insediamenti comportanti rischi di incidente rilevante "sotto soglia" ai sensi del D. Lgs.vo 105/2015;
  - c) **gestione rifiuti**, controllo sui siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, incremento dei controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione dei rifiuti;
  - d) **soccorso sanitario** anche mediante il potenziamento del servizio aereo VV.F., ordinariamente destinato al soccorso tecnico urgente;
  - e) **attività di ricerca** nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi, cofinanziate anche dai Programmi di ricerca della Commissione Europea; collaborazione per la partecipazione a progetti di interesse comune finanziati anche con fondi europei e di formazione del personale nella gestione degli stessi;
  - f) in ogni altro settore o ambito disciplinare ritenuto di interesse generale e che costituisce materia di interesse istituzionale comune.

### Art. 3

#### Convenzioni attuative

La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di specifiche Convenzioni sulle attività declinate al precedente articolo, ai sensi del presente accordo quadro e della normativa vigente.

Le Convenzioni, da sottoscrivere dai Direttori Generali delle strutture regionali competenti per materia e dal Direttore Regionale dei VV.F. per la Campania, disciplineranno le modalità operative della collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria e quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Il presente accordo sarà trasmesso, oltre che alle Direzioni generali della Regione Campania direttamente coinvolte, come indicate al successivo art. 4, anche a tutte le altre Direzioni generali per le finalità di cui al precedente art. 2 lett. e).

### Art. 4

#### Commissione Paritetica

I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero dell'Interno.



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Direttore Regionale dei VV.F. per la Campania e il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile, il quale si coordinerà con il Direttore generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, il Direttore generale per l'Ambiente e l'ecosistema e il Direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale.

Al fine di definire le linee generali di collaborazione e le iniziative da intraprendere per raggiungere i suddetti scopi e verificare lo stato di avanzamento delle stesse, è istituita una Commissione paritetica permanente costituita da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Campania, in servizio nella regione, e quattro nominati dalla Regione – Direzioni generali interessate.

Ai lavori possono partecipare, in forma paritetica, ufficiali/funzionari esperti, in relazione alle specifiche materie oggetto di trattazione.

La Commissione verifica l'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le parti. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito a modifiche e integrazioni dei programmi operativi annuali e alle modalità di attuazione e rendicontazione.

La Commissione si riunirà secondo le necessità che si presenteranno ed orientativamente con cadenza semestrale, redigendo apposito verbale sui lavori svolti. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

Le parti si impegnano a comunicare, entro un mese dalla sottoscrizione dell'intesa, i nominativi dei rappresentanti che costituiranno tale Commissione.

#### Art. 5

##### Oneri

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni attuative di cui all'articolo 3, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### Art. 6

##### Durata ed eventuale rinnovo dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, lo stesso è rinnovabile, con provvedimento esplicito, per uguale periodo.

Le parti possono recedere dal presente accordo con formale disdetta, da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza prevista. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.



DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA



Al termine del presente Accordo, le Parti redigono una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

#### Art.7

##### Riserbo nella trattazione delle informazioni

Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente accordo.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 8

##### Controversie art. 29 II comma c.p.c.

Per ogni controversia, derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli, escludendo la competenza degli altri fori previsti dalla Legge.

#### Art. 9

##### Norme finali

Per quanto non espressamente previsto o pattuito nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi statali e/o comunitarie, vigenti in materia.

Il presente accordo sarà integrato da convenzioni attuative, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Si approvano specificatamente ai sensi e per effetti di cui all'art. 1341, comma 2 Cod.Civ. le seguenti clausole: Art. 8 Controversie art. 29 II comma c.p.c.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA